

Regolamento elettorale per la designazione nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei sindaci dei rappresentanti dei giornalisti iscritti

Articolo 1

Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione stabilisce, prima della scadenza del suo mandato, la data per l'elezione dei rappresentanti dei giornalisti iscritti in seno al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei sindaci.

Della data delle elezioni e dei relativi adempimenti nonché delle modalità di esercizio di voto, deve essere data tempestiva comunicazione agli iscritti, con avviso da diramarsi, con la massima capillarità possibile, nell'ambito delle diverse sedi di lavoro degli iscritti stessi.

Articolo 2

In una con la deliberazione di indizione delle elezioni il Consiglio di amministrazione costituisce il seggio elettorale, nominandone un Presidente e sino a tre coadiutori.

Il Presidente del seggio deve essere scelto tra i Sindaci uscenti, non di origine elettiva.

La sede del seggio è quella del Fondo.

Articolo 3

Le elezioni si svolgono, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione del fondo, o per via telematica o per corrispondenza mediante apposita scheda. Possono essere votati sino a quattro nominativi nell'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione ed un nominativo nell'elezione del Collegio dei Sindaci, scelti tra coloro che abbiano presentato la loro candidatura ai sensi del successivo art.4.

Articolo 4

Liste di candidati o singoli candidati alla carica di amministratore o sindaco devono essere designati da un numero non inferiore a 250 iscritti in servizio, mediante formale proposta sottoscritta dai proponenti.

Sono eleggibili i soggetti muniti dei requisiti contemplati dalla normativa di legge tempo per tempo vigente per la carica per cui concorrono.

Le candidature previste dal comma 1 devono essere depositate presso il Fondo almeno 45 giorni prima della data ultima prevista per le votazioni.

Articolo 5

In caso di voto per corrispondenza, il fondo procede alla stampa delle schede elettorali che devono contenere quattro righe in bianco, quante sono le preferenze massime esprimibili.

Articolo 6

Sempre in caso di voto per corrispondenza il Fondo tramite lettera, provvede ad inviare a tutti gli iscritti il certificato elettorale, l'elenco delle candidature pervenute nei termini di cui al precedente art.4, la scheda elettorale e le relative buste.

La busta deve essere inviata dall'iscritto e pervenire entro la data stabilita dal consiglio di amministrazione, al Presidente del seggio elettorale presso lo studio di un notaio incaricato dal Fondo e deve contenere il certificato elettorale debitamente firmato dall'iscritto ed una seconda busta debitamente chiusa contenente la scheda elettorale.

Scheda e relativa busta devono essere prive di qualsiasi contrassegno o annotazione a pena di nullità del voto.

Il voto si considera altresì nullo quando la busta contenente la scheda non sia accompagnata dal certificato elettorale firmato dall'iscritto.

Articolo 7

In caso di voto telematico mediante password e costituzione di un seggio elettronico, deve essere adottato un sistema che garantisca la segretezza delle operazioni, la sicurezza di funzionamento.

Articolo 8

A votazione conclusa, il seggio, dopo aver preliminarmente verificato che il numero dei voti (se espressi per via telematica) o delle schede (se espresse per corrispondenza) pervenute non superi quello delle schede rilasciate con la procedura di cui all'art.6, procede al relativo spoglio, redigendo apposito verbale.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori.

Sulla base dei risultati elettorali e delle preferenze riportate da ciascun candidato il seggio elettorale proclama eletti, nella votazione di pertinenza, i candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età. In relazione alla elezione del Collegio dei sindaci saranno proclamati sindaci effettivi i primi due nominativi più votati, saranno proclamati sindaci supplenti coloro che si siano collocati al terzo e quarto posto nella graduatoria dei voti di preferenza.

Il seggio elettorale cura altresì la compilazione dell'elenco dei non eletti, secondo la quantità di suffragi ottenuti.

Articolo 9

I plichi sigillati contenenti le schede utilizzate per la votazione sono conservate dal "Fondo" per un periodo di sei mesi dalla proclamazione degli eletti e quindi distrutte.

I verbali del seggio elettorale e tutti i relativi atti sono conservati dal "Fondo" a tempo indeterminato.